



**L'Ass. Eira Philosophy è la rappresentanza del Direttivo di Ass. Eira Trustee**

## **STATUTO ASS. EIRA PHILOSOPHY**

### **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE**

E' costituita un'Associazione olistica multidisciplinare e culturale regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "ASSOCIAZIONE EIRA PHILOSOPHY". L'Associazione ha sede legale in Diano Castello (IM).

La variazione della sede legale, se mantenuta nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 2 – SCOPO**

1.1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

1. l'Associazione ha come obiettivo la rieducazione al benessere integrale dell'individuo, considerato come un insieme inscindibile di corpo, mente e anima, mediante la diffusione di tutte le discipline culturali, filosofiche, sportive, scientifiche, olistiche e bio-naturali che possano aiutare l'uomo a ritrovare dentro di sé la capacità di vivere in armonia con la propria persona e con quello che lo circonda, stimolando la consapevolezza come mezzo di aggregazione e cooperazione tra le persone;

1. per meglio raggiungere il proprio scopo l'associazione potrà:

- aderire a Confederazioni, Enti ed Organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari;
- costituire, al suo interno, gruppi di studio aventi finalità divulgative;
- organizzare incontri con anziani, giovani e gruppi appartenenti ad associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e a favore di soggetti svantaggiati;
- predisporre un centro di documentazione e di ricerca offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle discipline promosse dall'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, strumenti ed altro materiale di interesse filosofico, scientifico, sportivo, olistico e bio-naturale;
- stipulare convenzioni con altre associazioni operanti nei vari settori di interesse a supporto delle proprie attività onde offrire agli Associati, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività istituzionale;
- organizzare convegni, dibattiti, mostre ed in generale manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sportivo e anche ludico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- sostenere progetto EIRA
- ingaggiare, assumere persone specializzate nelle varie discipline oggetto dell'attività istituzionale, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche esterno all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.
- promuovere la ricerca scientifica sulle risorse umane e della natura al fine di dimostrare il disegno armonico ed il vero cammino della nostra esistenza.



1. l'Associazione, nella propria sede o nei luoghi dove viene svolta l'attività istituzionale, potrà, sussistendone i presupposti, svolgere attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

1. l'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. L'Associazione, entro i limiti, stabiliti può rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute.

### **ARTICOLO 3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Associati, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

### **ARTICOLO 4 – PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli Associati, da privati o da Enti. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite dalle quote associative; dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali; dalle erogazioni liberali in denaro; dai contributi di Enti pubblici e privati; dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da entrate derivanti da attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali; entrate derivanti da manifestazioni, raccolte fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

### **ARTICOLO 5 – QUOTE SOCIALI**

Le quote sociali si distinguono in:

– Associative: stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono chiamate anche quote annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli Associati.

– Aggiuntive: per il pagamento di corrispettivi specifici.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

La quota associativa già versata non potrà in nessun caso essere rimborsata.



## **ARTICOLO 6 – ASSOCIATI E DOMANDA D’AMMISSIONE**

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati:

- Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali;
- Gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi e che s’impegnano a realizzarli, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda, su apposito modulo, ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall’Organo stesso.

La richiesta di ammissione ad Associato comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere firmata dall’esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato.

La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata, alla prima riunione utile, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.


## **ARTICOLO 7 – ASSOCIATI E LORO CATEGORIE**

Gli Associati si distinguono in:

- a) Fondatori: coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione;
- b) Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato.



## **ARTICOLO 8 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorennella prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 9.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed i luoghi ove viene svolta l'attività, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.

## **ARTICOLO 9 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati hanno il dovere di:

osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

osservare gli eventuali Regolamenti interni;

pagare la quota associativa;

svolgere le attività preventivamente concordate;

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

## **ARTICOLO 10 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) recesso: quando l'Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;

b) decadenza: quando l'Associato non esplica più attività per la quale è stato ammesso;

c) morosità: quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa per oltre tre mesi dalla scadenza richiesta per il versamento;

d) radiazione: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

## **ARTICOLO 11 – SANZIONI PER GLI ASSOCIATI**

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato



le seguenti sanzioni:

- a) denuncia, richiamo od ammonizione scritta;
- b) sospensione;
- c) radiazione.

L'Associato moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

### **ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

### **ARTICOLO 13 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.



Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **ARTICOLO 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

#### **ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente:  
– almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

– alla fine del mandato oppure nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo;

mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno quindici giorni prima della data fissata e/o mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione, mentre nei casi urgenti con raccomandata a mano o telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 14.

#### **ARTICOLO 16 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

– L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.





– L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse le deleghe.

Tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione a non meno di 24 ore dalla prima e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L’Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l’attività almeno quindici giorni prima della data fissata e/o mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti con raccomandata a mano o telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- variazione della Sede Legale, qualora il trasferimento avvenisse al di fuori del Comune di Diano Castello (IM);
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

#### **ARTICOLO 18 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ**

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) siano maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

#### **ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti determinato dall’Assemblea degli Associati ed eletti dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

ed ai sensi dell’art. 26 del presente statuto, il Direttore scientifico.

Le cariche sono onorifiche ed a titolo gratuito e possono essere cumulabili.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **ARTICOLO 20 – DECADENZA E DIMISSIONI**

Decade dal Consiglio Direttivo l'Associato che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altro Associato in sostituzione di quello uscente ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, od in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo entro 30 giorni dall'evento.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato quando:

1. l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
2. qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e non oltre 30 giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.





### **ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

### **ARTICOLO 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- d) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il direttore Scientifico;
- e) nominare comitati o commissioni interne;
- f) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- g) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- i) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- j) perseguire le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Associati;
- k) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- l) stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative ordinarie ed eventualmente di quelle suppletive;
- m) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- n) deliberare la variazione della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune;
- o) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.

### **ARTICOLO 23 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.



#### **ARTICOLO 24 – IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

#### **ARTICOLO 25 – IL SEGRETARIO/TESORIERE**

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere è nominato anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso però potrà partecipare alle riunioni dell'organo solo con diritto di voto consultivo. Rimane in carica fino a quando lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 26 – IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra gli Associati non facenti parte dell'organo stesso; in questo caso però potrà partecipare alle riunioni dell'organo solo con diritto di voto consultivo. Egli delinea le attività scientifiche dell'Associazione, propone le materie da esaminare, sceglie i testi da studiare ed i suoi collaboratori. A sua discrezione può organizzare Comitati scientifici formati da persone competenti nelle varie discipline. Rimane in carica fino a quando lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

#### **ARTICOLO 27 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ARTICOLO 28 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.



### **ARTICOLO 29 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE**

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

### **ARTICOLO 30 – SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ARTICOLO 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Imperia.

### **ARTICOLO 32 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel seguente Statuto si fa rinvio alle norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso ed è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati

Diano Castello 15/08/2011